

CONDIZIONI GENERALI DI ADVERTISING

Le presenti Condizioni Generali di Advertising (di seguito “**Condizioni Generali di Advertising**”) vincolano con sede legale _____, in Seriate, in Via dell’Artigianato, 25, C.F. e Partita Iva n. 03320270162, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito “**la Società**”) e la persona giuridica o impresa individuale (di seguito “**Produttore**”) che ha sottoscritto con la Società uno o più contratti di advertising (di seguito anche “il singolo **Contratto di Advertising**”). La Società ed il Produttore vengono di seguito congiuntamente individuati come le “Parti” o singolarmente la “Parte”.

Premesso che:

- A la Società esercita l’attività di somministrazione e vendita di merci, alimenti e bevande a mezzo distributori automatici (di seguito “**Vending**”);
- B la Società è in possesso di ogni autorizzazione, permesso e/o licenza necessari per svolgere i servizi e le attività di cui al superiore punto A, nonché la concessione per locare a terzi gli spazi pubblicitari collocati su tutte le postazioni di distribuzione automatica di sua pertinenza e disponibilità;
- C il Produttore ha nel suo portafoglio gli articoli di cui all’Allegato B contraddistinti dai marchi sempre indicati nell’Allegato B al Singolo Contratto di Advertising (di seguito, rispettivamente i “**Prodotti**” ed il “**Marchio**” o al plurale i “**Marchi**”), Prodotti che possono essere erogati dai distributori automatici della Società;
- D il Produttore intende favorire la diffusione e la valorizzazione dei Prodotti e del Marchio tramite i servizi promozionali offerti dalla Società (di seguito “**Servizi Promozionali**”) ed è interessato ad usufruire degli spazi pubblicitari sulle postazioni dei distributori della Società ove posizionare advertising, secondo i layout grafici dallo stesso forniti ed inclusi nell’Allegato A al Singolo Contratto di Advertising;
- E la Società è disponibile ad offrire tali Servizi Promozionali, come meglio specificato nelle presenti Condizioni Generali di Advertising, negli Allegati alle stesse e nel singolo Contratto di Advertising.

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue.

Articolo 1 **PREMESSE, VALIDITA’ TEMPORALE E PREVALENZA**

- 1.1. Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Advertising.
- 1.2. Ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Advertising, qualora le circostanze non richiedano altrimenti:
 - 1.2.1. i significati definiti nelle presenti Condizioni Generali di Advertising al singolare, a meno che il contesto richieda altrimenti, si applicheranno anche per la corrispondente voce plurale dello stesso termine, ove applicabile e viceversa;
 - 1.2.2. ogni riferimento ad un articolo include anche i suoi comma e sotto-comma, ecc.;
 - 1.2.3. ogni riferimento ad un comma include anche i suoi sotto-comma, ecc.;
 - 1.2.4. ogni riferimento ai sotto-comma include i suoi punti e numerazioni aggiunte;
 - 1.2.5. ogni riferimento alle Condizioni Generali di Advertising o altro documento richiamato comprende anche i suoi allegati e le sue successive modifiche e integrazioni ed è applicabile ai Contratti di Advertising;
 - 1.2.6. le intestazioni degli articoli non vincolano la relativa interpretazione;
 - 1.2.7. ogni riferimento alle Parti si riferisce e/o comprende i rispettivi successori legittimi o aventi causa delle Parti firmatarie delle presenti Condizioni Generali di Advertising; e
 - 1.2.8. ogni riferimento a qualsiasi disposizione di legge comprende anche le successive leggi abrogative, o sostitutive, ed ogni ulteriore disposizione normativa ad esse subordinate.
- 1.3. Le Condizioni Generali di Advertising qui presenti, espressamente richiamate nel singolo Contratto di Advertising, sono sottoposte alla regola del “pro tempore vigenti”, da ciò consegue che l’aggiornamento delle stesse potrà essere effettuato mediante sostituzione del documento all’interno del sito internet della Società e nei luoghi di pubblicazione. Al Produttore saranno applicate automaticamente le nuove Condizioni Generali di Advertising il giorno seguente la data

di pubblicazione all'interno del sito internet della Società. Alla nuova edizione è attribuita data certa.

- 1.4. Le presenti Condizioni Generali di Advertising prevalgono su eventuali condizioni generali che il Produttore dovesse aver pubblicato o reso conosciute o conoscibili all'interno dei propri locali per l'esecuzione del medesimo servizio offerto dalla Società.

Articolo 2 OGGETTO

- 2.1. Le presenti Condizioni Generali di Advertising regolamentano uno o più Contratti di Advertising che il Produttore andrà a concludere con la Società. I singoli Contratti di Advertising avranno ad oggetto la diffusione e/o la pubblicizzazione dei Prodotti, nonché del Marchio del Produttore medesimo, attraverso una o più delle seguenti attività promozionali offerte dalla Società (i “**Servizi Promozionali**” e ciascuno di essi il “**Servizio Promozionale**”):
- 2.1.1. Advertising Offline: attività di promozione tramite l'applicazione, sui distributori automatici della Società (di seguito anche “Spazi Offline”), di strutture quali:
- Posters,
 - Posters retroilluminati,
 - Pellicole,
 - Lexans,
 - Etichette/adesivi/segnalatori,
 - Materiale esterno al distributore,
 - Altre modalità definite dalle Parti nel Singolo Contratto di Advertising;
- 2.1.2. Advertising Online: attività di promozione tramite la proiezione di materiale pubblicitario, sui distributori automatici della Società (di seguito anche “**Spazi Online**”), per mezzo di:
- Monitors advertising,
 - Monitor touch,
 - Leds;
- 2.1.3. Advertising / Promo Online: sponsorizzazioni effettuate dalla Società tramite App da questa gestite (di seguito anche “**Spazi App**”), anche per il tramite di società controllate o partecipate (ad esempio “coffee cApp”);
- 2.1.4. Posizionamento Prodotto all'interno dei distributori automatici.
- 2.2. Le Parti definiranno all'interno del singolo Contratto di Advertising i Servizi Promozionali prescelti, ivi compresi termini e modalità di esecuzione dello stesso.
- 2.3. L'attività di elaborazione e progettazione della pubblicità e del relativo layout da collocare negli Spazi Offline, Spazi Online o Spazi App (di seguito congiuntamente anche “**Spazi**”) è a carico e di esclusiva responsabilità del Produttore. A richiesta del Produttore, la Società potrà indicare eventuali terzi idonei alla ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie, fermo restando che anche in tal caso la Società rimarrà totalmente estranea ai rapporti tra tali terzi e il Produttore.
- 2.4. Ai fini dell'esecuzione dei Servizi Promozionali, il Produttore si impegna a fornire alla Società in formato elettronico gli elementi, grafici e non, necessari alla realizzazione dei contenuti promozionali, ovvero ogni altro contenuto che le Parti specificheranno nel Singolo Contratto di Advertising.
- 2.5. Gli elementi grafici e non in formato elettronico forniti dal Produttore andranno inseriti quale Allegato A al Singolo Contratto di Advertising stipulato tra le Parti automaticamente, anche se forniti successivamente alla conclusione del Singolo Contratto di Advertising stesso.
- 2.6. La Società si riserva il diritto di verificare che i contenuti promozionali offerti dal Produttore siano in linea con il codice etico del Gruppo IVS e con gli accordi già in essere tra la stessa e i terzi concedenti gli spazi in cui sono allocati i distributori automatici, al fine di autorizzarne la pubblicazione ed il posizionamento sugli Spazi concessi.
- 2.7. Nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche compiute dalla Società ai sensi del paragrafo precedente, i contenuti oggetto di sponsorizzazione non dovessero risultare, in tutto o in parte, conformi, il Produttore dovrà ottemperare alle modifiche richieste dalla Società, pena la mancata pubblicazione e posizionamento della pubblicità. In tal caso, il Singolo Contratto di Advertising si risolverà di diritto ed il Produttore non avrà diritto a richiedere alla Società alcun risarcimento, indennizzo ovvero avanzare alcuna pretesa per la mancata pubblicazione.
- 2.8. In ogni caso, il Produttore rimane esclusivamente responsabile della campagna pubblicitaria e dei suoi contenuti, anche

nei confronti di terzi, e terrà la Società manlevata ed indenne da ogni pretesa e/o danno, ivi comprese eventuali sanzioni, derivanti dalle campagne pubblicitarie collocate negli Spazi.

- 2.9. Il Produttore provvederà a richiedere alle competenti autorità tutti i permessi e/o autorizzazioni per le iniziative promozionali di cui al presente Contratto e necessari all'installazione e mantenimento della pubblicità negli Spazi, fermo restando che la Società non avrà alcuna responsabilità nel caso di mancato o ritardato rilascio di tali permessi e/o autorizzazioni, salvo che ciò dipenda da comprovata causa alla stessa imputabile.
- 2.10. La Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile, direttamente o indirettamente, del materiale pubblicitario sponsorizzato, essendo fin d'ora completamente ed irrevocabilmente manlevata dal Produttore, senza alcuna riserva o eccezione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, da ogni responsabilità circa il materiale pubblicitario sponsorizzato, dalla sua temporanea indisponibilità, da ogni violazione di norme di legge, violazioni contrattuali in essere con terzi, diritti, pretese, richieste, sanzioni, tasse, imposte, oneri o obblighi avanzati da terzi, siano questi persone fisiche, giuridiche, Enti Pubblici / Privati o Autorità, in ragione del materiale pubblicitario sponsorizzato negli Spazi.
- 2.11. Nel caso in cui il Produttore scegliesse di avvalersi di forme di Advertising Offline, la Società garantisce che i materiali da lei eventualmente utilizzati per realizzare le pellicolature e i pannelli da apporre negli Spazi saranno a norma di legge ed in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza/sanità previste dalla legge, nonché oggetto di revisione e controllo periodico ai sensi di legge, e che gli Spazi saranno mantenuti in stato di pulizia, idoneità ed efficienza.

Articolo 3 PROPRIETA' INTELLETTUALE

- 3.1. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Advertising, nonché ai fini dei Contratti di Advertising il Produttore concede alla Società il diritto non trasferibile, non esclusivo di utilizzare il Marchio sulle postazioni dei distributori automatici e/o sui distributori automatici stessi. L'utilizzo del Marchio da parte della Società sarà effettuato altresì in conformità e sul presupposto delle condizioni e dei termini di seguito esposti:
- il Produttore dichiara di essere pieno proprietario ovvero licenziatario del Marchio oggetto di Advertising e che le attività promozionali richieste alla Società non violano eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi;
 - il Produttore garantisce che le pubblicità che intenderà veicolare tramite i Servizi Promozionali offerti dalla Società non viola né leggi, né regolamenti, né diritti altrui in termini, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, pubblicità diffamatorie, pubblicità ingannevoli, pubblicità parassitarie ed ogni altra ipotesi che violi normativa applicabile e/o diritti di terzi;
 - l'uso del Marchio sarà utilizzato in connessione con i Prodotti e limitato alla trasposizione grafica della sola immagine e degli elementi grafici di cui all'Allegato A;
 - ogni altro utilizzo diverso dalle finalità illustrate nella presente dovrà comunque essere previamente notificato al Produttore e dallo stesso autorizzato;
 - la Società riconosce e dichiara che il Marchio è di proprietà esclusiva del Produttore. Nell'ipotesi in cui il Produttore sia licenziatario del Marchio, la presente sub-licenza dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dal proprietario del Marchio ed il Produttore dovrà fornirne evidenza scritta alla Società;
 - Il Produttore terrà indenne la Società da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte di terzi afferente al Marchio, così come afferente all'Advertising stessa.

Articolo 4 DURATA DEL CONTRATTO

- 4.1. Le presenti Condizioni Generali di Advertising avranno efficacia, quale dies a quo, dalla data di sottoscrizione congiunta del Singolo Contratto di Advertising.
- 4.2. Nel caso in cui la data di cui al precedente comma 4.1 non coincidesse con il primo giorno del mese, la durata del contratto indicata nel Singolo Contratto di Advertising si estenderà sino all'ultimo giorno del mese in cui cade la scadenza.
- 4.3. Le Parti definiscono nel singolo Contratto di Advertising anche la durata del Servizio Promozionale o, in caso di realizzazione dei Servizi Promozionali di cui all'art. 2.1 n. 2 e 3 delle presenti Condizioni Generali di Advertising, eventuali fasce orarie e/o giorni.

Articolo 5 CORRISPETTIVI

- 5.1. Il Corrispettivo per i servizi di Advertising dovuto dal Produttore alla Società verrà di volta in volta determinato dalle Parti all'interno del singolo Contratto di Advertising.
- 5.2. Previo espresso accordo delle Parti nel Singolo Contratto di Advertising, tale corrispettivo potrà comprendere anche l'utilizzazione degli Spazi ed, in caso di Advertising Offline, le pellicolature e i pannelli indicati nell'Allegato A. Eventuali ulteriori Spazi che dovessero essere richiesti dal Produttore e concessi dalla Società, saranno oggetto di singolo Contratto di Advertising.
- 5.3. Salvo che non sia diversamente previsto nel singolo Contratto di Advertising, tutti i pagamenti dovuti alla Società dovranno sempre avvenire a mezzo bonifico bancario.
- 5.4. Salvo che non sia diversamente previsto nel singolo Contratto di Advertising, i costi relativi alla realizzazione e affissione dei pannelli pubblicitari e di tutto il materiale necessario per il compimento dei Servizi Promozionali pattuiti tra le Parti nel Singolo Contratto di Advertising, ovvero eventuali cambi o modifiche agli stessi, sono a carico esclusivo del Produttore.
- 5.5. È posto altresì ad esclusivo carico del Produttore ogni esborso relativo ad imposte di pubblicità, con totale esonero di responsabilità in capo alla Società.

Articolo 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 6.1. In caso di inadempimento di una delle parti agli obblighi di legge o del Singolo Contratto di Advertising o delle presenti Condizioni Generali di Advertising, la parte adempiente potrà, in forza della presente clausola risolutiva espressa, risolvere il Singolo Contratto di Advertising con effetto immediato, senza necessità di preavviso e di preventiva messa in mora, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo Pec e con effetto alla data di ricevimento di tale comunicazione.
- 6.2. In ogni caso di risoluzione anticipata, rimane fermo il diritto della Parte adempiente al risarcimento dei danni.

Articolo 7 RECESSO

- 7.1. La Società avrà la facoltà di recedere dal Singolo Contratto di Advertising, dandone comunicazione scritta al Produttore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata e con effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione, nel caso in cui la campagna pubblicitaria e/o i suoi contenuti siano oggetto di provvedimenti inibitori, di rimozione o sanzionatori da parte delle autorità competenti e il Produttore non fornisca alla Società entro i 7 giorni successiva alla relativa decisione inibitoria una nuova campagna pubblicitaria.
- 7.2. Tenuto conto che la Società, per vincoli contrattuali, potrebbe avere la facoltà di utilizzare la superficie dei distributori e/o delle postazioni dei distributori per campagne pubblicitarie riguardanti solo i prodotti commercializzati nei distributori e/o i produttori degli stessi, la Società avrà la facoltà di recedere dal Singolo Contratto di Advertising, dandone comunicazione scritta al Produttore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata e con effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione, nel caso in cui il Produttore cessi, per qualsiasi ragione, di fornire alla Società i propri prodotti oggetto di Advertising.
- 7.3. Le Parti potranno recedere dal Singolo Contratto di Advertising, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata e con effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione, nel caso in cui l'altra Parte dichiari il proprio stato di insolvenza, o venga sottoposta ad una procedura concorsuale, o esecutiva, ovvero nell'ipotesi di messa in liquidazione, volontaria o giudiziale che sia, dell'altra Parte.

Articolo 8 DISPOSIZIONI GENERALI

- 8.1. Le presenti Condizioni Generali di Advertising non implicano alcun rapporto di esclusiva fra il Produttore e la Società.
- 8.2. Ciascuna delle parti non potrà cedere il Singolo Contratto di Advertising senza il consenso scritto dell'altra.
- 8.3. Nel caso in cui una o più delle disposizioni ivi contenute dovesse essere considerata invalida o comunque non eseguibile o non esigibile, tale fatto non comporterà l'invalidità del presente Contratto nel suo complesso o delle disposizioni restanti, che continueranno tutte ad avere piena validità ed efficacia.
- 8.4. In caso di conflitto tra disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Advertising rispetto quelle contenute nei singoli Contratti di Advertising, le presenti Condizioni Generali di Advertising prevalgono sempre a meno che non siano state espressamente e specificatamente derogate.
- 8.5. I costi sostenuti o sostenenti da ciascuna delle parti in relazione alla preparazione ed alla stipula delle presenti Condizioni Generali di Advertising e adempimenti conseguenti, ivi inclusi i costi relativi ai propri rispettivi consulenti, resteranno ad esclusivo carico della parte interessata.
- 8.6. Ciascuna delle Parti rimane esclusivamente responsabile nei confronti dei propri eventuali fornitori e del proprio personale e terrà l'altra Parte manlevata ed indenne da ogni pretesa che questi dovessero avanzare nei confronti dell'altra Parte.
- 8.7. Le presenti Condizioni Generali di Advertising sono regolate dalla Legge Italiana. Il Foro Competente a decidere in ordine alle controversie che dovessero sorgere dall'applicazione delle stesse ovvero dal Singolo Contratto di Advertising sarà esclusivamente il Foro di Bergamo.
- 8.8. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati "personali" saranno raccolti e gestiti ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) GDPR 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D. 101/2018 del 10 agosto 2018 e s.m.i.. I dati "particolari" che il Produttore o i propri danti e/o aventi causa dovessero scambiarsi per ottemperare alle obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Generali di Contratto e/o al Contratto, saranno protetti e mantenuti riservati attraverso il sistema di gestione dei dati conforme al principio della cosiddetta "privacy by design" ai sensi del GDPR 2016/679. La Società dichiara di adottare misure di sicurezza idonee ed adeguate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento vigente. Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le informazioni ed i dati oggetto del presente contratto dovranno essere mantenuti riservati per tutta la durata del contratto. L'informativa completa in materia di trattamento dei dati è aggiornata nel tempo sulla base delle finalità della raccolta e del trattamento ed è disponibile sul sito web della Società. Qualora le finalità del trattamento vadano oltre le finalità di fornitura dei prodotti e dei servizi connessi alla sottoscrizione del Contratto e/o alla accettazione delle presenti Condizioni Generali, la Società sarà tenuta a rilasciare opportuna e specifica informativa per la raccolta dei consensi necessari alle finalità ulteriori. In ogni momento il soggetto interessato (come definito dalla normativa pro tempore vigente) potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i., rivolgendosi al Titolare del Trattamento, inviando una mail all'apposito indirizzo privacy rinvenibile sul sito web del Fornitore, oppure contattando il servizio clienti del Fornitore stesso. Inoltre il soggetto interessato avrà diritto: a) in qualunque momento, di chiedere al Fornitore, Titolare del Trattamento dei Dati, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento; b) di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e c) con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) (consenso) e art. 9, paragrafo 2, lettera a) (consenso per singola finalità dati particolari), di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato per specifiche ulteriori finalità. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Fornitore sarà tenuto a fornire all'avente diritto, i Dati dell'Interessato in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 20 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i.,

Seriate, li ____ / ____ / 20 ____